

(N. 53-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 4 AGOSTO 1948

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 1948

Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica
e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il mutamento del regime avvenuto in conseguenza del *referendum* del 2 giugno 1946 impose, tra l'altro, la necessità di darè un assetto organico alla Presidenza della Repubblica in relazione ed in applicazione ai principi ed alle norme sancite nella nuova Costituzione.

Stabiliti da questa i poteri del Capo dello Stato e determinati i limiti di esso, dovevasi tuttavia provvedere alla sua dotazione, così nella sua entità, come nella forma dell'erogazione; e dovevasi in pari tempo disciplinare l'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

L'articolo 1 del disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione intende infatti rispondere alla prescrizione dell'articolo 84, terzo comma, della Costituzione, con una duplice assegnazione: la prima, quella di alcuni beni immobili e cioè dal Palazzo del Quirinale, dei fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via della Dataria rispettivamente ai numeri 21, 14, e della tenuta di Castelporziano esclusi tutti i *terreni* attualmente affittati, di tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi, e, la seconda, quella di una somma annua da stanziarsi in lire centottanta milioni nello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, e da corrispondersi in dodici mensilità.

Lasciando immutati gli immobili e mobili previsti dal disegno di legge proposto dal Governo, la Camera dei deputati deliberò la riduzione della somma annua da lire 250 milioni, come era stata da quello prevista, a lire 180 milioni.

La vostra Commissione, pur ritenendo conveniente, che la Presidenza della Repubblica sia mantenuta nel decoro che s'addice all'altezza e dignità dell'ufficio, sicchè abbia chi ne è investito la possibilità di quelle spese, che tradizione e gentilezza di costume domandano, non ha creduto di modificare la deliberazione della Camera sia avuto riguardo alle condizioni finanziarie eccezionali in cui si trova il Paese, sia riconoscendo la modificabilità dell'assegnazione stessa in relazione al miglioramento futuro di quelle e sia, infine, per la consapevolezza di far cosa accetta alla Persona insigne dell'attuale Capo dello Stato, del quale pari è la modestia all'incontestata superiorità dell'intelletto.

Circa l'assegno personale, come nel disegno proposto dall'altro ramo del Parlamento, si è trovata concorde la Commissione di mantenere invariata la misura di annue lire 12 milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

Prevede l'articolo 3 l'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al quale devesi riconoscere per evidenti ragioni politiche e costituzionali pienezza di autonomia, pur avvertendo, che se di *dotazione* si parla, e quindi di atto attributivo da parte di altra potestà, ciò, mentre nulla toglie alla autonomia della Presidenza della Repubblica, inquadra i mezzi a questa indispensabili nell'ordinamento generale finanziario dello Stato.

Resa logicamente necessaria la sostituzione del Commissariato costituito con decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 3, per i servizi del ora cessato Ministero della Real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, coll'articolo 3 la proposta di legge ne disciplina la nomina e la revoca, ricollegando i relativi atti del Presidente della Repubblica, con l'intervento, mediante controfirma, del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed il parere del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni del Segretario generale risultano chiare dall'ultimo comma dell'articolo 3, la cui aggiunta proposta dalla Camera dei deputati ha trovato unanime approvazione dalla Vostra Commissione.

Fu sollevato il dubbio, in seno alla Commissione che stabilendosi all'articolo 4, che lo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Presidenza sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica, si verrebbe a sottrarre al Parlamento un compito, che costituzionalmente gli spetterebbe.

La Commissione, pur rendendosi conto dell'obbiezione formalmente giustificata, ha tuttavia ritenuto, che non dovesse essere attesa, sia per la necessità stessa di provvedere alla sistemazione del personale già appartenente all'Amministrazione della real casa, lasciando al Presidente della Repubblica un conveniente potere discrezionale, e sia perchè, come chiaramente si prevede nel secondo alinea dell'articolo 4 alle spese così per il Segretario generale della Presidenza, come a quelle per tutto il personale dipendente dal Segretariato, si provvederà con legge speciale, e, sino a quando questa non sarà emanata nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.

Opportunamente è stata prevista all'articolo 5 la possibilità del trasferimento del personale addetto al Commissariato istituito col ricordato decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni disimpegnate, ed infine alle esigenze delle Amministrazioni medesime; mentre coll'articolo 6 si provvede al collocamento a riposo del personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo 5, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato, a norma dell'articolo stesso.

Il trattamento particolare che verrà fatto a questo personale ha la sua analogia in quello fatto immediatamente dopo la grande guerra europea agli ufficiali dell'Esercito e della Marina, per accelerare la riduzione dei quadri relativi, ed alleggerire il bilancio di una forte e non più necessaria spesa: esso ha quindi riscontro in ripetuti precedenti legislativi.

L'articolo 7 del testo proposto sottopone al parere di una Commissione presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, e composto inoltre da un rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del personale previsto dall'articolo 4, i trasferimenti del personale previsti dall'articolo 5.

È parso congruo e sufficiente così alla Camera, che lo ha sancito nel disegno approvato, come alla vostra Commissione, il termine di mesi sei dall'andata in vigore della presente legge per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5, mentre quando si verificassero delle particolari esigenze negli uffici del Segretariato generale, potrà essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende, in posizione tuttavia di comando o di fuori ruolo.

Giusto ed opportuno è parso alla vostra Commissione, come già alla Camera, sancire l'esenzione da ogni imposta e tributo presenti e futuri così la dotazione, come l'assegno del Presidente della Repubblica, rimanendo in vigore le particolari agevolazioni in materia

di imposte e tasse, previste da leggi speciali per il Capo dello Stato.

Coll'entrata in vigore della legge proposta all'approvazione del Senato cessano di necessità le funzioni del Commissario previsto dal decreto legislativo più volte citato (articolo 12), e dovrà il Ministro delle finanze provvedere alla nomina di un funzionario responsabile della ricognizione da compiersi entro il 31 dicembre 1948, della conservazione e dell'Amministrazione dei beni già assegnati alla dotazione della Corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1, e si demanda ad una legge speciale il provvedere alla destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico, o necessari per pubblici uffici ed all'autorizzazione al Ministero delle finanze per l'alienazione di tutto il resto.

Si associa per quest'ultima parte la vostra Commissione al voto della Commissione della Camera, che sia con ponderazione ed accorgimento provveduto all'alienazione dei beni costituiti da fondi rustici, in maniera da favorire quanto possibile la costituzione di nuovi piccoli possessi fondiari da assegnarsi con opportuni avvedimenti a coltivatori diretti.

BOGGIANO PICO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'articolo 84 della Costituzione, è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via della Dataria, rispettivamente ai numeri 21, 14, nonchè dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi.

È altresì assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità.

Art. 2.

L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'articolo 84 della Costituzione, è determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma.

Art. 3.

È istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione prevista dall'articolo 1.

Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Segretario rappresenta l'amministrazione della Presidenza della Repubblica, sovrintendendo a tutti gli uffici e servizi della Presidenza medesima e propone al Presidente della

Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale.

Art. 4.

Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale è stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'articolo 3.

Alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale, e, sino a quando questa non sarà emanata, nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.

Art. 5.

Il personale addetto ai servizi amministrati dal Commissariato istituito con il decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, può essere trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in relazione alle esigenze del Segretariato stesso ed all'idoneità del personale ad adempiere le mansioni relative.

Fin quando non venga attuato il trasferimento, il personale anzidetto è amministrato dal Segretariato generale.

Le modalità del trasferimento saranno stabilite con successivo provvedimento.

Il personale indicato nel primo comma può essere altresì trasferito alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni disimpegnate, nonchè alle esigenze delle Amministrazioni medesime. Il personale di ruolo viene trasferito in ruoli transitori; quello avventizio, nella stessa categoria e con la stessa qualifica posseduta all'atto del trasferimento.

Art. 6.

Il personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo precedente, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato

a norma dell'articolo stesso, è collocato a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile al trattamento di quiescenza, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento spettante.

Il personale non di ruolo che non sia trasferito è licenziato con un aumento di cinque anni dell'anzianità di servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità.

Al personale che chieda di essere collocato a riposo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno computati sette anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato.

Art. 7.

I trasferimenti del personale, previsti dal primo comma dell'articolo 5, sono effettuati previo parere di una Commissione costituita:

da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

da un rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, designato dal Segretario generale;

da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro;

da un rappresentante del personale previsto dal citato articolo 5, designato dal Segretario generale.

La Commissione è assistita da un segretario e delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato, a norma del quarto comma del citato articolo 5, sono richiesti, per il personale di ruolo, il parere favorevole del competente Consiglio di amministrazione; per il personale non di ruolo, la deliberazione della Commissione istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 8.

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non verranno attuati i provvedimenti previsti negli articoli 5 e 6, il personale ivi contemplato dipende ed è amministrato dal Segretariato generale.

Per le spese relative a questo personale si applica l'articolo 12 del regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre le variazioni di bilancio necessarie per far fronte alle spese relative al trattamento di quiescenza e alla corresponsione delle indennità di licenziamento.

Art. 9.

Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale può essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.

Detto personale è collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione.

Il collocamento fuori ruolo di personale dello Stato è disposto di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 10.

La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti e futuri.

Rimangono in vigore le particolari agevolazioni in materia di imposte e tasse, previste da leggi speciali per il Capo dello Stato.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme esecutive eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Commissario previsto dal decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 3, relative ai servizi del soppresso Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

Art. 13.

Il Ministro delle finanze provvederà alla nomina di un funzionario responsabile della ricognizione, da compiersi entro il 31 dicem-

bre 1948, della conservazione e dell'amministrazione dei beni già assegnati alla dotazione della Corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1.

Con legge speciale sarà poi provveduto alla destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici e all'autorizzazione al Ministro delle finanze alla alienazione di tutto il resto.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 12 maggio 1948.